



Comune di MARLIANA

(Provincia di Pistoia)

COPIA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 22 DEL 30.05.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **17:33** in sessione **ordinaria**, nella sede indicata nella convocazione, convocata con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere	Stato	Nominativo Consigliere	Stato
BRUSCHI FEDERICO	P	BALDECCHI MASSIMO	P
MUNGAI ALESSANDRO	P	PONTANI LUCA	A
SABATINI MARCO	A	TRAVERSARI MARCO	A
BISCIONI ALDA	P	SCANU ANNADELE	P
GIOVANNELLI LAURA	P	INNOCENTI JONATHAN	P
BALDI ILARIA	P	DANESI MASSIMILIANO	P
FEMIA DAVID	P		

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. **BRUSCHI FEDERICO** nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale, **AQUINO VERA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri:
FEMIA DAVID
BALDI ILARIA
SCANU ANNADELE

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE**Premesso che:**

l'art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Il comma 738 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 28.06.2021, modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 31.05.2022;

Considerato che è indispensabile approvare un nuovo regolamento TARI, in ragione delle normative dettate dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale è stato disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF) che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI –, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

Dato atto che in materia di obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Ente territorialmente competente, identificato in Ato Toscana Centro, ha ritenuto di individuare per il Comune di Marliana quale schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo Schema IV "Livello qualitativo avanzato" ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15 del 15/01/2022;

Preso atto:

- che l'art. 13, comma 15, del D.l. n. 201/2011, prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;

- che l'art. 13, comma 15-ter, del D.l. n. 201/2011, prevede che *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre*

di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Visti:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019;

Preso atto di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2023;

Richiamato l'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021 il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 19.04.2023 con il quale è stato differito al 31 maggio 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali;

Dato atto che la proposta è stata discussa nella commissione consiliare;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto i profili della regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile dell'Area 1, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto del parere favorevole dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Scanu – Innocenti – Danesi) su n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti - TARI", allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento di che trattasi ha efficacia a decorrere dal 01.01.2023;
3. Di stabilire che Il Responsabile dell'Area 2 provvederà alla trasmissione telematica della presente deliberazione per la pubblicazione su Portale del federalismo fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'articolo 52, co. 2, del d. lgs. n. 446/1997 e all'art. 13, co. 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, secondo le precisazioni riportate nella Circolare del MEF prot. 4033/2014;
4. Di dare atto che il presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita Sezione dedicata del portale istituzionale del Comune Marliana;
5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisatane la necessità,

con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to BRUSCHI FEDERICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AQUINO VERA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000)

Addì, **08.08.2023**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BERTI NATASCIA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 08.08.2023 al 23.08.2023, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BERTI NATASCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to BERTI NATASCIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 08.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
